

Comune di Calanca

Cantone dei Grigioni



Regolamento delle acque di scarico

Indice

I.	DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1.1	SCOPO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 1.2	BASI LEGALI	4
ART. 1.3	CAMPO D'APPLICAZIONE.....	4
ART. 1.4	PRESCRIZIONI TECNICHE.....	4
II.	CANALIZZAZIONE PUBBLICA.....	4
ART. 2.1	PIANI GENERALI	4
ART. 2.2	CANALIZZAZIONE PUBBLICA.....	4
ART. 2.3	UTILIZZAZIONE DEI SEDIMI PRIVATI.....	4
III.	ALLACCIAMENTI.....	5
ART. 3.1	DEFINIZIONE	5
ART. 3.2	OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO	5
ART. 3.3	INSTALLAZIONE	5
ART. 3.4	ESECUZIONE.....	5
ART. 3.5	CONDIZIONI TECNICHE.....	5
ART. 3.6	ACQUISIZIONE DEI DIRITTI DI ATTRAVERSAMENTO	6
ART. 3.7	MANUTENZIONE.....	6
ART. 3.8	MESSA FUORI ESERCIZIO DI IMPIANTI CON LA MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ..	6
ART. 3.9	COSTRUZIONI FUORI DALLA ZONA EDILIZIA	6
IV.	GENERE DELLA ACQUE DI RIFIUTO.....	6
ART. 4.1	DEFINIZIONI	6
ART. 4.2	LIMITI DI UTILIZZAZIONE	7
ART. 4.3	ACQUE DI SCARICO NON INQUINATE.....	7
V.	PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO.....	7
ART. 5.1	ALLACCIAMENTO AL COLLETTORE COMUNALE	7
ART. 5.2	ACCESSO	8
ART. 5.3	DISPOSITIVI PER LA PULIZIA E LO SVUOTAMENTO	8
ART. 5.4	POZZETTI DI CONTROLLO	8
ART. 5.5	PROFONDITÀ MINIMA DI POSA. ATTRAVERSAMENTO DEI MURI DEGLI STABILI.....	8
ART. 5.6	VENTILAZIONE	8
ART. 5.7	SEPARATORI	9
ART. 5.8	EVACUAZIONE DI CANTINATI, POMPE. VALVOLE	9
ART. 5.9	IMPIANTI INDIVIDUALI	9
ART. 5.10	PULIZIA DEGLI IMPIANTI	9
VI.	PROCEDURE PER LE DOMANDE DI ALLACCIAMENTO E PER IL COLLAUDO.....	10
ART. 6.1	DOMANDA DI ALLACCIAMENTO PER COSTRUZIONI NUOVE	10
ART. 6.2	DOMANDA DI ALLACCIAMENTO PER COSTRUZIONI ESISTENTI.....	10
ART. 6.3	COLLAUDO	10
ART. 6.4	RESPONSABILITÀ DEL COMUNE	11
ART. 6.5	RESPONSABILITÀ DEI PROPRIETARI	11
ART. 6.6	TASSE D'ESAME E COLLAUDO.....	11
VII.	FINANZIAMENTO.....	11
ART. 7.1	PRINCIPIO	11
ART. 7.2	MODIFICHE EDILI.....	11
ART. 7.3	CONTRIBUTI DEI PROPRIETARI	12
ART. 7.4	TASSA D'ALLACCIAMENTO	12
Art. 7.4.1	<i>Obbligo fiscale.....</i>	12
Art. 7.4.2	<i>Soggetto fiscale (in seguito chiamato proprietario).....</i>	12
ART. 7.4.3	CALCOLO	12
Art. 7.4.4	<i>Scadenze e termini di pagamento.....</i>	12
ART. 7.5	TASSE D'UTILIZZAZIONE.....	13
ART. 7.6	PEGNO LEGALE.....	13

ART. 7.7	PROCEDURA DI TASSAZIONE E RIMEDI LEGALI	13
VIII.	DISPOSIZIONI PENALI E FINALI.....	13
ART. 8.1	DEROGHE	14
ART. 8.2	RIPRISTINO DELLO STATO LEGALE	14
ART. 8.3	CONTRAVVENZIONI, MULTE	14
ART. 8.4	ENTRATA IN VIGORE	14

I. Disposizioni generali

Art. 1.1 Scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina la posa, il funzionamento e il finanziamento degli impianti inerenti alle acque di scarico.

Art. 1.2 Basi legali

Il presente regolamento ha la sua base nella legislazione federale e cantonale in materia di pianificazione del territorio e di protezione delle acque e nella legge edilizia comunale.

Art. 1.3 Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'applicazione compete al Municipio.

Art. 1.4 Prescrizioni tecniche

Le prescrizioni per l'esecuzione delle installazioni sono definite dal Municipio. Dove il Municipio non ha emanato regole valgono:

- le direttive dell'Associazione svizzera tecnici per la depurazione delle acque;
- le direttive per le canalizzazioni dell'Associazione svizzera degli idraulici e installatori.

II. Canalizzazione pubblica

Art. 2.1 Piani generali

Gli impianti della rete di raccolta delle acque di scarico e gli impianti per la depurazione delle acque sono attuati in base al piano generale di smaltimento delle acque di scarico.

Art. 2.2 Canalizzazione pubblica

Il Comune costruisce gli impianti necessari all'evacuazione delle acque di scarico di terreni pubblici e privati. Il perimetro di raccolta coincide con quello della zona edificabile, ad eccezione delle zone "monti" e di conservazione. Al di fuori del perimetro di raccolta il Comune non è obbligato a posare delle canalizzazioni.

Art. 2.3 Utilizzazione dei sedimenti privati

Le canalizzazioni pubbliche, di regola, vengono posate nel campo stradale ed entro le zone di arretramento approvate.

Se una canalizzazione deve attraversare una proprietà privata, il proprietario è obbligato a tollerarne la posa, contro il riconoscimento di un congruo indennizzo e la stesura di un precario. In caso di disaccordo, l'indennità viene fissata dalla competente commissione cantonale di espropriazione. Se le necessità del fondo gravato dovessero cambiare (per

esempio causa costruzione) il proprietario potrà chiederne lo spostamento a spese del Comune.

Questo obbligo può essere evitato con l'annotazione di una servitù di attraversamento di diritto pubblico a Registro Fondiario.

III. Allacciamenti

Art. 3.1 Definizione

L'allacciamento è la parte che raccorda la costruzione o l'impianto alla canalizzazione pubblica.

Art. 3.2 Obbligo di allacciamento

A norma della legislazione federale e cantonale tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni in conformità del presente regolamento.

L'obbligo di allacciamento esiste dal momento della messa in funzione della canalizzazione pubblica che serve il fondo. Il Municipio fissa il termine per l'esecuzione degli allacciamenti privati.

Non sono obbligati all'allacciamento:

costruzioni quali stalle, porcili, pollai, ripostigli, garage, ecc. a sé stanti e se non allacciati alla rete comunale di distribuzione dell'acqua potabile, se non producono acque di scarico inquinante.

Il Municipio decide su deroghe.

Art. 3.3 Installazione

Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento devono essere definiti d'accordo con il Comune e rispettare le normative vigenti.

Art. 3.4 Esecuzione

L'esecuzione, la manutenzione e le spese di allacciamento sono a carico del proprietario del fondo. È consentito solo agli specialisti qualificati eseguire lavori negli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico.

Il riempimento dello scavo, anche sul fondo privato, può avvenire solo dopo il collaudo del Comune.

Per le opere che comportano una manomissione dell'area pubblica devono essere rispettate le disposizioni emanate dal Municipio.

Art. 3.5 Condizioni tecniche

Di regola le acque di scarico di un fondo che vengono immesse nella canalizzazione devono venire evacuate con un solo canale, premesso che per motivi tecnici importanti non siano preferibili altre soluzioni.

Se i fondi vengono divisi, il Municipio può chiedere che l'evacuazione delle acque di ogni singola parte sia modificata in conformità al regolamento.

L'evacuazione deve avvenire per la via più breve.

I proprietari di allacciamenti privati sono obbligati a concederne l'uso anche ad altri proprietari dietro pagamento di un'indennità. In caso di contestazione il Municipio interpone buoni uffici.

Art. 3.6 Acquisizione dei diritti di attraversamento

Il diritto di attraversare fondi di terzi con l'allacciamento privato deve essere acquisito dal proprietario dello stabile da allacciare (art. 691 CCS).

Art. 3.7 Manutenzione

La manutenzione dell'allacciamento è a carico del proprietario del fondo. Il Comune deve essere immediatamente informato di eventuali danni allo stesso. Se, per qualsiasi ragione, l'allacciamento privato dovesse trovarsi in uno stato di conservazione tale da poter precluderne l'efficienza, il Comune ne imporrà la sostituzione o l'eliminazione. Le spese relative saranno a completo carico del proprietario.

Art. 3.8 Modifiche di impianti con la messa in funzione di un impianto di depurazione

Con la messa in esercizio di un impianto di depurazione, gli impianti individuali esistenti sono da adattare entro un termine conveniente fissato dal Municipio,

Art. 3.9 Costruzioni fuori dalla zona edilizia

Nuove costruzioni e costruzioni esistenti fuori dalla zona edilizia devono essere allacciate alla canalizzazione pubblica, salvo se la distanza è eccessiva o se vi si oppongono problemi tecnici.

Se la costruzione non può venire allacciata alla canalizzazione pubblica la licenza di costruzione può essere concessa solo se l'evacuazione delle acque di scarico inquinate avviene in altro modo, ma in maniera ineccepibile dal lato tecnico e igienico.

IV. Genere della acque di rifiuto

Art. 4.1 Definizioni

Con il termine di acqua di scarico, ai sensi del presente regolamento, vengono definite tutte le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, agricolo o altro, e quelle che vi scorrono continuamente insieme in una canalizzazione come pure le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate.

Con il termine di acque di scarico inquinate, quali per esempio quelle provenienti da gabinetti, cucine, lavatoi, camere da bagno, si intendono le acque di scarico in grado di inquinare l'acqua in cui sono immesse.

Con il termine di acque di scarico non inquinate si intendono le acque parassitarie e meteoriche.

Con il termine di acque parassitarie si intendono le acque non inquinate provenienti da eccedenze di serbatoi, sorgenti, fontane, drenaggi ecc.

Con il termine di acque meteoriche si intendono le acque non inquinate raccolte da tetti, piazzali, ecc., in seguito a precipitazioni.

Art. 4.2 Limiti di utilizzazione

Le acque di scarico inquinate che vengono immesse nelle canalizzazioni non devono danneggiare né le canalizzazioni stesse, né gli impianti di depurazione, né l'esercizio, la manutenzione o la pulizia o mettere in pericolo la flora e la fauna dell'affluente.

È particolarmente proibito scaricare direttamente o indirettamente nella canalizzazione i seguenti materiali:

- a) gas e vapori;
- b) sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive o radioattive;
- c) sostanze con emanazione di odori molesti;
- d) scoli di gabinetti senza scarico di acqua, di stalle, di concime, come pure deflussi da silos di foraggio;
- e) materiale che potrebbe ostruire la canalizzazione, per esempio sabbia, ghiaia, rifiuti, ceneri, scorie, rifiuti di cucina e di macelleria, stracci, fango, depositi provenienti da fosse di decantazione e da separatori di olio e di grassi, ecc.;
- f) materiale denso e viscoso come bitume, catrame, ecc.;
- g) olii vegetali e minerali, grassi, emulsioni di bitume, catrame;
- h) ingenti quantitativi di liquidi di una temperatura superiore ai 40°C;
- i) soluzioni acide e/o alcaline in concentrazioni nocive.

In casi dubbi, decide il Municipio eventualmente a mano di una perizia.

Le spese per l'allestimento di perizie e per consulenze vanno per principio a carico del proprietario del fondo e devono essere pagate in aggiunta alle tasse ordinarie.

Art. 4.3 Acque di scarico non inquinate

Le acque di scarico non inquinate devono essere lasciate filtrare nel terreno. Se le condizioni locali non lo permettono, esse devono essere immesse nelle acque superficiali in conformità al piano generale delle canalizzazioni oppure con il permesso dell'autorità cantonale. Con la messa in funzione di sistemi di depurazione gli impianti esistenti devono venir adattati al nuovo regolamento.

Acque residuali di fabbriche e aziende artigianali, possono venire immesse nelle canalizzazioni collegate a un impianto di depurazione collettivo, solo se prima hanno subito un trattamento preventivo conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia in modo da renderle innocue per l'assieme dell'impianto. Con la domanda di allacciamento per queste acque residuali bisogna allegare anche il progetto per il trattamento preventivo. Se necessario, il Comune può esigere, a spese del richiedente, una perizia da parte di un esperto.

V. Prescrizioni per la costruzione e l'esercizio

Art. 5.1 Allacciamento al collettore comunale

Le acque di scarico inquinate devono venire immesse nelle canalizzazioni comunali con canalizzazioni sotterranee, impermeabili e ispezionabili. Ogni allacciamento privato deve disporre di un pozzetto di controllo prima del raccordo con la canalizzazione.

L'esecuzione dell'innesto dell'allacciamento privato sul collettore comunale viene eseguito da una ditta incaricata dal Municipio e fatturata ai proprietari.

L'evacuazione locale delle acque avviene sulla base del piano comunale di urbanizzazione e il Piano generale di Smaltimento PGS).

Art. 5.2 Accesso

Tutte le canalizzazioni devono essere accessibili in ogni momento per la pulizia; in particolare i chiusini dei pozzetti di controllo non possono venire sotterrati.

Art. 5.3 Dispositivi per la pulizia e lo svuotamento

Alle intersezioni delle colonne di cadute, come pure all'estremità di lunghe canalizzazioni dovranno essere previsti dei dispositivi a chiusura ermetica per la pulizia e per lo svuotamento.

Questi dispositivi devono venire posti in luoghi facilmente accessibili, non però negli appartamenti, nei locali di lavoro e in prossimità di macchine e caldaie.

L'apertura per la pulizia deve avere, di regola, la stessa misura della relativa colonna di scarico (minimo 60, massimo 100 mm).

Art. 5.4 Pozzetti di controllo

Alla congiunzione di diverse canalizzazioni e dove è necessario per motivi tecnici, sono da prevedere dei pozzetti di controllo. Il diametro e la profondità dovrà essere:

fino a 60 cm: minimo 60 cm di diametro;

oltre 60 cm: minimo 80 cm di diametro (chiusino 60 cm).

Se la profondità dei pozzetti di controllo supera i 120 cm, le stesse dovranno essere munite di scalini di accesso inossidabili e posati a una distanza massima di 30 cm.

Per evitare il deposito di fango nei pozzetti, il fondo degli stessi dovrà essere modellato a forma di cunetta a U partendo dalla profondità del maggior diametro.

I pozzetti di controllo nelle strade e nei piazzali dovranno essere muniti di chiusini carrozzabili adeguati.

Nell'interno degli immobili sono permessi solo i coperchi a chiusura inodore.

Se vi è pericolo di ritenzione sono necessari dei chiusini provvisti di serrature.

Art. 5.5 Profondità minima di posa, attraversamento dei muri degli stabili

Per evitare formazione di ghiaccio, gli allacciamenti dovranno venire posati sotto il limite del gelo.

Per l'attraversamento dei muri degli stabili o delle fondamenta, i tubi dovranno essere protetti da un manicotto di materia plastica o da un cuscinetto di sabbia, per evitare rotture durante la posa.

Art. 5.6 Ventilazione

Tutti i gabinetti dovranno essere ventilati sufficientemente, per cui le colonne di scarico dovranno essere disposte nel limite del possibile verticalmente e prolungate senza diminuzione della sezione fino a superare di almeno 50 cm il tetto, in ogni modo oltre lo spiovente in vicinanza di finestre di mansarde. Se lo sbocco di una colonna di scarico si trova nelle immediate vicinanze di finestre o porte di locali abitati, essa va prolungata di almeno 40 cm oltre lo stipite superiore.

Le condotte di ventilazione devono essere installate all'interno del fabbricato e non possono venire immesse nei camini e nelle condotte di aerazione.

Art. 5.7 Separatori

Le acque di scarico inquinate provenienti da locali ove vengono manipolati oli e grassi minerali come pure materie infiammabili o esplosivo (garage, officine di riparazione, locali per il lavaggio di automobili, lavanderie chimiche ecc.), possono venire immesse nella canalizzazione solo se preventivamente vengono convogliate in un separatore conformemente alle direttive dell'ASSPE.

Art. 5.8 Evacuazione di cantinati, pompe, valvole

I locali ubicati in basso e che non possono essere allacciati alla canalizzazione pubblica con pendenze naturali, devono essere muniti di pompa. Le condotte delle pompe devono venire posate in modo da evitare rigurgiti nella canalizzazione. Il comune non è responsabile per danni dovuti al rigurgito.

Le condotte principali e secondarie di cantinati situati sotto il livello normale del collettore, ma sottomesse a eventuali rigurgiti sono muniti di valvole automatiche e a comando manuale.

Queste possono rimanere aperte solo durante il deflusso delle acque. Solo gli apparecchi montati nella zona di rigurgito sono raccordati a questo dispositivo.

Il proprietario è obbligato a mantenere l'impianto di pompaggio e le valvole costantemente in perfetta efficienza. Egli è responsabile del buon funzionamento dello stesso.

Art. 5.9 Impianti individuali

Dove previsto dal piano comunale di urbanizzazione resp. PGS scoli casalinghi devono venire depurati preventivamente in impianti individuali. Quali impianti individuali sono ammesse la fossa settica, la fossa di decomposizione a due parti e a più parti conformemente alle direttive dell'ASSPE. L'autorità edilizia decide in merito all'approvazione del sistema.

Tutte le acque provenienti da gabinetti, cucine, lavatoi, camere da bagno ecc. devono venire immesse nell'impianto individuale.

Art. 5.10 Pulizia degli impianti

Gli impianti di evacuazione delle acque di scarico devono essere costantemente in perfetta efficienza. Gli impianti di depurazione individuali devono venire vuotati periodicamente fino al 20% del contenuto o puliti una volta all'anno. Prima della messa in esercizio, dopo ogni pulizia generale, devono essere riempiti di acqua.

I pozzetti raccoglitori, i separatori di oli minerali e di grassi devono essere vuotati in consonanza con le istruzioni dell'autorità. I residui devono venire evacuati secondo le istruzioni e resi innocui; in nessun modo potranno venire immessi nelle canalizzazioni o in corsi d'acqua.

VI. Procedure per le domande di allacciamento e per il collaudo

Art. 6.1 Domanda di allacciamento per costruzioni nuove

Per la costruzione o la modifica di una canalizzazione sotterranea bisogna richiedere preventivamente la licenza all'autorità edilizia.

All'istanza scritta, oltre alle indicazioni concernenti il genere e la provenienza delle acque di scarico, il richiedente e il progettista devono allegare i seguenti piani in doppio e firmati:

- a) piano di situazione della particella nella stessa scala della mappa del registro fondiario con indicazioni circa la strada, numero della casa, della particella, ubicazione del collettore e dell'allacciamento, come pure le canalizzazioni esistenti.
- b) piano della canalizzazione (pianta del fabbricato) in scala 1:50 oppure 1:100 con indicazione delle quote. Il piano deve contenere: tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi (pluviali, gabinetti, lavatoi, ecc.) come pure il diametro, la pendenza e il materiale degli scarichi (colonne di caduta, canalizzazioni sotterranee, pozzetti di raccolta, fosse, fontane, valvole di ritenuta, particolari dispositivi di aerazione, ecc.);
- c) profilo longitudinale (nella stessa scala) delle condotte e altre installazioni delle colonne di caduta fino al collettore pubblico.

I lavori non potranno iniziare prima dell'approvazione del progetto.

Modifiche del progetto approvato sono ammesse solo con il consenso dell'autorità edilizia. Le modifiche vanno disegnate dal richiedente sul piano approvato o su un nuovo piano della stessa scala.

Art. 6.2 Domanda di allacciamento per costruzioni esistenti

Il Municipio stabilisce le modalità e i piani da inoltrare per le richieste dell'allacciamento delle costruzioni esistenti.

Art. 6.3 Collaudo

Prima del riempimento degli scavi delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi. Il Municipio verifica l'esecuzione delle condotte, l'impermeabilità di impianti di depurazione individuali e fosse

stagne e controlla se gli impianti sono stati eseguiti rispettando le prescrizioni. Inoltre decide su eventuali cambiamenti d'esecuzione contrari alle prescrizioni.

In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti.

Al Municipio e ai funzionari incaricati si deve permettere l'accesso in ogni tempo.

Inoltre il Municipio fissa la data della messa in funzione delle installazioni. I committenti devono inoltrare entro 2 mesi dalla data del collaudo i piani delle opere eseguite con l'ubicazione esatta di tutti gli impianti d'evacuazione e di depurazione delle acque di scarico.

Art. 6.4 Responsabilità del Comune

Gli organi del Comune non assumono alcuna responsabilità dipendente dal rilascio della licenza di costruzione e dal controllo delle installazioni.

Art. 6.5 Responsabilità dei proprietari

I proprietari sono responsabili nei confronti del Comune o di terzi per tutti i danni o inconvenienti dovuti ad una costruzione difettosa, ad un insufficiente funzionamento o alla imperfetta manutenzione dei propri impianti.

In caso di difetti il Municipio ordina le misure necessarie e definisce i termini per la correzione. In caso di non rispetto il comune fa riparare i difetti a spese dell'utente responsabile.

Art. 6.6 Tasse d'esame e collaudo

Il Municipio fissa le tasse per l'esame della richiesta e il controllo degli impianti sulla base dei costi effettivi per l'esame.

VII. Finanziamento

Art. 7.1 Principio

Le spese di costruzione e d'esercizio delle canalizzazioni comunali e dell'impianto di depurazione vengono coperti dai seguenti finanziamenti:

- a) partecipazione comunale, sussidi cantonali
- b) tasse di allacciamento
- c) tasse d'utilizzo periodiche

Questi finanziamenti non possono essere utilizzati per altri scopi e sono da conteggiare in un conto separato.

Art. 7.2 Modifiche edili

In caso di aumento del valore a nuovo indicizzato del fabbricato dovuto a ristrutturazioni, ampliamento o altra modifica dell'immobile, verrà prelevata la differenza dei contributi di allacciamento sulla base dell'incremento del valore a nuovo indicizzato della stima cantonale, sempre che questi superi i CHF 50'000.00.

Per accertare l'aumento di valore, l'ultima stima ufficiale in vigore prima dell'inizio dei lavori va adeguata in base all'indice assicurativo dell'Assicurazione fabbricati del Cantone dei Grigioni al valore dell'anno in cui è stata rilasciata la licenza edilizia. Il valore a nuovo indicizzato va quindi dedotto da quello della stima ufficiale eseguita dopo l'esecuzione dei lavori.

La tassa d'allacciamento non viene applicata laddove è stata o viene eseguita una procedura di piano di quartiere oppure dove per la particella in questione sono stati versati o si è tenuti a versare contributi perimetrali per la posa, l'ampliamento o la manutenzione della canalizzazione. Se il contributo pagato in occasione delle citate procedure è inferiore alla tassa d'allacciamento secondo il presente articolo, il proprietario è tenuto a pagare la differenza.

Nel caso di ricostruzione totale o parziale di un fabbricato diroccato, o ricostruzione dopo distruzione o demolizione di un nuovo edificio sul vecchio sedime, viene tenuto conto delle tasse di allacciamento già pagate entro il termine di due anni.

Art. 7.3 Contributi dei proprietari

Per il finanziamento delle canalizzazioni comunali e dell'impianto di depurazione il Comune preleva:

- a) una tassa di allacciamento unica (art. 7.4);
- b) delle tasse d'utilizzazione annuali (art. 7.5).

Art. 7.4 Tassa d'allacciamento

Art. 7.4.1 Obbligo fiscale

Sono soggette alla tassa d'allacciamento tutte le costruzioni che si allacciano alla rete comunale delle canalizzazioni e/o all'impianto di depurazione.

Art. 7.4.2 Soggetto fiscale (in seguito chiamato proprietario)

La tassa d'allacciamento è di regola emessa per ogni singolo edificio ed è pagata dal proprietario figurante a registro fondiario al momento della scadenza delle tasse. Per particelle con diritto di superficie, dal superficiario. Per la proprietà per piani, dalla comunione dei comproprietari.

Art. 7.4.3 Calcolo

Per le costruzioni servite da una rete comunale e allacciate ad un impianto IDA la tassa d'allacciamento è del 2% del valore a nuovo indicizzato della stima ufficiale cantonale per ogni edificio da allacciare, al minimo CHF 2'000.00 per edificio.

Per le costruzioni servite da una rete comunale non allacciate ad un impianto IDA o con l'obbligo di impianti individuali secondo art. 5.9 il contributo di allacciamento è dell'1 % del valore a nuovo indicizzato della stima ufficiale cantonale per ogni edificio da allacciare, al minimo CHF 1'000.00 per edificio.

In caso di costruzione di un impianto IDA, il resto della tassa di allacciamento viene calcolato sulla base della differenza fra le due percentuali.

Art. 7.4.4 Scadenze e termini di pagamento

Per gli edifici esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento serviti dalla rete comunale, la tassa sarà notificata dopo la realizzazione dell'allacciamento e dopo la messa in funzione della rete comunale delle canalizzazioni (compreso un impianto di depurazione). Essa dovrà venir pagata entro 6 mesi dalla notifica.

Nei casi in cui il pagamento della tassa d'allacciamento comportasse degli oneri eccessivi rispetto alle possibilità finanziarie del debitore, dietro pagamento di un interesse di mora calcolato in base al tasso fissato di volta in volta dal Cantone, il Municipio può concedere una dilazione di pagamento fino a quattro anni.

Per le situazioni rimanenti, ossia in caso di costruzioni nuove o di ristrutturazioni di edifici esistenti non ancora allacciati al momento del conferimento della licenza edilizia, sarà prelevata una tassa provvisoria, calcolata in base al presunto costo di costruzione. La tassa definitiva sarà emanata non appena passata in giudicato la stima ufficiale.

Sia la tassa provvisoria sia la tassa definitiva devono essere pagate entro 6 mesi.

Art. 7.5 Tasse d'utilizzazione

La tassa annuale d'utilizzazione della canalizzazione serve per finanziare le spese di esercizio, per garantire la manutenzione, la riparazione e il rinnovamento delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione.

La tassa di utilizzazione è dovuta da tutte le costruzioni o impianti allacciati o che si trovano in zona con l'obbligo di allacciamento.

Vengono prelevate tasse per:

- Allacciamenti ad una canalizzazione, composto da una parte fissa dello 0.3 ‰ del valore a nuovo, massimo per edificio CHF 200.00, minimo CHF 100.00.
- Allacciamento ad una canalizzazione e ad un impianto di depurazione, composto da una parte fissa dello 0.8 ‰ del valore a nuovo, massimo per edificio CHF 400.00, minimo CHF 200.00 ed una parte variabile di CHF 5.00 per ogni rubinetto, secondo la tassa acqua.

Per le residenze secondarie le tasse d'utilizzazione variabili vengono ridotte del 50 %, per le case sfitte o non allacciate le tasse d'utilizzazione variabili vengono ridotte del 100%.

Per nuove costruzioni, trasformazioni o in caso di trapasso di proprietà, la tassa d'utilizzazione viene prelevata pro rata.

La tassa d'utilizzo viene fatturata al proprietario dell'edificio entro la fine di ottobre dell'anno civile.

Le tasse d'utilizzazione fatturate vanno pagate entro 30 giorni dal momento del recapito della rispettiva fattura. In caso di pagamento ritardato sono dovute eventuali spese per richiami, più un interesse di mora calcolato in base al tasso fissato di volta in volta dal Cantone.

Art. 7.6 Pegno legale

Per le tasse di allacciamento di cui all'art. 7.4. il Comune dispone di un pegno legale ai sensi degli art. 129 e ss della Legge cantonale d'introduzione al Codice Civile Svizzero (LICCS).

Art. 7.7 Procedura di tassazione e rimedi legali

Le tasse e i contributi saranno notificati dal Municipio con una decisione formale. Entro 30 giorni dal ricevimento della stessa è ammissibile reclamo al Municipio. Contro la decisione del Municipio su reclamo è data la possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Coira, entro 30 giorni dalla sua comunicazione.

VIII. Disposizioni penali e finali

Art. 8.1 Deroghe

Il Comune è autorizzato, in casi speciali, a concedere deroghe al presente regolamento. Le disposizioni cantonali e federali in materia restano riservate.

Art. 8.2 Ripristino dello stato legale

Nel caso di opere abusive in contrasto con le norme vigenti o i vincoli imposti dal Comune, il Municipio può obbligare il proprietario ad eliminare lo stato illegale di cose.

Se egli non ottempera a tale invito entro un termine utile, il Comune può far eseguire le misure necessarie da terzi a spese del proprietario.

Per le spese dei provvedimenti sostitutivi al Comune spetta un'ipoteca legale.

Art. 8.3 Contravvenzioni, multe

Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento sono punite dal Municipio con multe fino a CHF 10'000.00.

Art. 8.4 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1. febbraio 2016. Il prelievo della tassa annuale viene fatto retroattivamente al 1. gennaio 2016.

Le sue disposizioni sono applicabili a tutte le domande, i progetti di costruzione e le pianificazioni che al momento dell'entrata in vigore del regolamento non sono ancora autorizzate, rispettivamente approvate.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni e i decreti precedenti degli ex Comuni di Arvigo, Braggio, Cauco e Selma in materia di canalizzazioni.

Approvato dall'Assemblea comunale in data 29 gennaio 2016.

Municipio di Calanca

Il sindaco:



Rodolfo Keller

La segretaria:



Mascia Navoni